

Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI

Area: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE

N. G11046 del 30/07/2014

Proposta n. 13294 del 30/07/2014

Oggetto:

Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio - Approvazione atti di gara.
CIG 587697485C

Proponente:

Estensore	MASTRONARDI GIUSEPPINA	_____
Responsabile del procedimento	ELISABETTA LONGO	_____
Responsabile dell' Area	G. AGOSTINELLI	_____
Direttore Regionale	E. LONGO	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio – Approvazione atti di gara. CIG 587697485C

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25 e s.m.i., “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l'altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”;

VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti” che identifica l'Area Pianificazione e Programmazione all'interno della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all'espletamento di iniziative di razionalizzazione della spesa;

VISTA la Determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013, con la quale sono state individuate le strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state determinate le relative competenze;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria;

VISTA la L.R. n. 13 del 30 dicembre 2013 “Legge di stabilità regionale 2014”;

VISTA la L.R. n. 14 del 30 dicembre 2013 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n.163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”;

VISTA la sopra citata Determinazione B03054 del 17 luglio 2013, recante disposizioni in merito alla “Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti”, che identifica, tra le competenze dell’Area Pianificazione e Programmazione, l’espletamento delle procedure di gara relative all’acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti;

PREMESSO che:

- con nota del 26 novembre 2013, pervenuta all’Area Attuazione Beni e Servizi Generali, in data 27 novembre 2013, prot. 122046, la Società Fondiaria Sai ha dichiarato tecnicamente ed economicamente insostenibile il contratto in essere a causa dell’aumento dei sinistri nel periodo di osservazione 29/02/2009 – 31/10/2013;
- con nota del 10 Dicembre 2013, pervenuta alla competente Struttura in data 13 dicembre 2013 (prot. 166088), la Compagnia Fondiaria Sai ha comunicato formale disdetta della polizza RCT/O n. 0472.5101904.57 avvalendosi della clausola “Recesso in caso di sinistro” di cui all’art. 1.8) del Capitolato di polizza, invocando il sinistro n. 2113047252584 del 25/07/2013 quale causa del recesso e indicando, come data di cessazione della copertura assicurativa, le ore 24,00 del 14 marzo 2014;

TENUTO CONTO che in data 25 febbraio 2014 con nota Prot. n. 116094, l’Area Attuazione Beni e Servizi Generali ha trasmesso alla Struttura proponente una comunicazione dalla quale risultava la fusione per incorporazione in Fondiaria Sai di Unipol Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa e Premafin Finanziaria Spa con conseguente cambio di denominazione sociale di “Fondiaria Sai” in “Unipol Sai Assicurazioni Spa” con sede in Bologna, via Stalingrado, 45;

CONSIDERATO che, per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale n. G03631 del 24/03/2014 la Regione Lazio ha accettato le condizioni proposte dalla soc. Unipol Sai Assicurazioni Spa per garantire la copertura assicurativa per il periodo 14 marzo 2014 – 14 settembre 2014, tempo strettamente necessario per concludere le operazioni di gara per la ricollocazione del rischio;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G07995 del 3 giugno 2014 è stata pertanto indetta una gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento della polizza assicurativa RCT/O per la durata di tre anni, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.LGS. n. 163 del 2006;

RILEVATO che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte della citata procedura di gara era fissato alle ore 12.00 del 14/07/2012;

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. G10203 del 15/07/2014, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata delle operazioni di gara;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G10397 del 18 luglio 2014 la suddetta procedura di gara è stata dichiarata deserta;

CONSIDERATO che il contratto attuale per il servizio di copertura assicurativa RCT/O cesserà in data 14 settembre 2014 e che stante la particolare delicatezza e l’imminente scadenza dell’attuale

contratto a copertura del servizio appare necessario e non procrastinabile l'acquisizione del servizio *de quo*;

VISTO l'articolo 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 che prevede la possibilità di effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara "*qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna appropriata, o nessuna candidatura*";

CONSIDERATA che è stata esperita un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura con tutti gli operatori che hanno effettuato manifestazioni di interesse ovvero inviato chiarimenti per la procedura di gara dichiarata successivamente deserta;

TENUTO CONTO che con la determinazione n. G07995 del 3 giugno 2014 è stato assunto l'impegno n. 2014/25081 per la copertura per il pagamento del premio di assicurazione per il periodo di copertura 14 settembre 2014 - 14 settembre 2015, sul capitolo S21404 nell'esercizio finanziario 2014 ed è stato prenotato l'impegno di € 1.450.000,00, nell'esercizio finanziario 2015, e di € 1.450.000,00 nell'esercizio finanziario 2016;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l'Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il CIG **587697485C**

RITENUTO opportuno indire una gara d'appalto a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della polizza assicurativa *RCT/O* della Regione Lazio da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto e approvare la seguente documentazione, alla quale non sono state apportate, ai sensi di legge, "*modifiche sostanziali*"

- Lettera di invito
- Allegato A – Capitolato Tecnico
- Allegato B – Schema dichiarazioni amministrative
- Allegato C – Schema Offerta Tecnica
- Allegato D – Schema Offerta Economica

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di indire una gara d'appalto a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della polizza assicurativa *RCT/O* della Regione Lazio da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto e approvare gli atti di gara allegati alla presente Determinazione, quali parti integranti e sostanziali di essa, e precisamente:

- Lettera di invito

- Allegato A – Capitolato Tecnico
 - Allegato B – Schema dichiarazioni amministrative
 - Allegato C – Schema Offerta Tecnica
 - Allegato D – Schema Offerta Economica
2. di invitare alla procedura di gara gli operatori di mercato che hanno effettuato manifestazioni di interesse ovvero inviato chiarimenti per la procedura di gara dichiarata successivamente deserta;
 3. di confermare l'impegno n. 2014/25081 assunto con la determinazione n. G07995 del 3 giugno 2014 per la copertura per il pagamento del premio di assicurazione per il periodo di copertura 14 settembre 2014 - 14 settembre 2015, sul capitolo S21404 nell'esercizio finanziario 2014;
 4. di confermare la prenotazione dell'impegno di € 1.450.000,00 nell'esercizio finanziario 2015 e di € 1.450.000,00 nell'esercizio finanziario 2016;
 5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Avv. Elisabetta Longo;
 6. di pubblicare la presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sul BURL.

La Direttrice Regionale
Avv. Elisabetta Longo

Prot. n.

Roma, li

Spett.le

Pec:

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio

PREMESSA

Considerato che:

- il contratto per il servizio di copertura assicurativa RCT/O di questa Amministrazione cesserà in data 14 settembre 2014;
- la Regione Lazio aveva approvato con Determinazione Dirigenziale n. G07995 del 03/06/2014 una procedura aperta, per l'affidamento del servizio *de quo* e che per la suddetta procedura erano state effettuate le pubblicazioni di rito su GUUE, GURI e quotidiani;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 14 luglio 2014;
- con Determinazione n. G10397 del 18 luglio 2014 la suddetta procedura di gara è stata dichiarata deserta;

– stante la particolare delicatezza e l'imminente scadenza dell'attuale contratto a copertura del servizio appare necessario e non procrastinabile l'acquisizione del servizio *de quo*;

ciò premesso, questa Amministrazione, tenuto conto degli anzidetti motivi di necessità alla stessa non imputabili, indice la presente procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lett. a del D.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento **della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio**, il tutto come meglio descritto nei paragrafi successivi.

La presente Lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara comunitaria indetta dalla Regione Lazio avente ad oggetto l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre del _____ 2014, n. G_____ e avverrà mediante procedura negoziata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 283 e 286 del DPR 207/10.

Il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è l'Avv. Elisabetta Longo.

In ossequio a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di "Attuazione dell'art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006", i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura negoziata sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- *in contanti* presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione oppure semplicemente comunicando all'addetto del punto vendita il CIG e il proprio Codice Fiscale/Partita IVA. All'indirizzo <http://www.Lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

Per i soli *operatori economici esteri*, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese

di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell'AVCP, www.avcp.it, sezione "Contributi in sede di gara".

Il codice identificativo di gara (CIG) è **587697485C**

1. OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio, i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., considerata la tipologia e le attività di esecuzione del servizio, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura de quo.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2. VALORE E DURATA

Il valore complessivo della gara è pari a € 4.350.000,00 (Lordi) calcolato sui tre anni, decorrenti dal 14/09/2014 al 14/09/2017. Il valore dell'appalto posto a base d'asta, calcolato sull'anno, è pari a € 1.450.000,00 (lordi).

Si precisa che il Fornitore, indipendentemente dal termine fissato per la presentazione delle offerte e dai tempi necessari per l'espletamento della gara ed assegnazione da parte della Regione, sarà comunque obbligato a ricomprendere in garanzia tutti i sinistri conseguenti ad eventi successivi alle ore 24.00 del 14/09/2014, e di tutti quelli comunque verificatisi nei successivi 30 gg dalla sopradetta data, purché risarcibili in base alle condizioni del Capitolato Tecnico.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire l'offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti – Area Pianificazione e Programmazione - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, entro le ore 11.00 del 8 agosto 2014.

L'ufficio di accettazione esegue i seguenti turni di attività nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì, mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato, in modo tale da assicurarne l'integrità.

Il suindicato plico dovrà riportare esternamente:

- gli estremi del mittente, comprensivo del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica ove inviare comunicazioni inerenti la gara;
- gli estremi del destinatario: Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti – Area Pianificazione e Programmazione - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;
- la dicitura: *“Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio”*.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'impresa concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

E' consentito sostituire e/o integrare un'offerta già presentata con una nuova, a condizione che sia rispettato il termine perentorio di scadenza.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura dei servizi e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs 163/06. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice Appalti. Sono altresì ammesse a concorrere imprese in Coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti:

- 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera *m-quater*) del D. Lgs. n. 163/2006;
- 2) di essere in possesso della autorizzazione/comunicazione all'esercizio nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico, collazionato ai sensi del paragrafo 3 del presente Invito, dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara:

- Una **busta chiusa n. 1**
- Una **busta chiusa n. 2**
- Una **busta chiusa n. 3**

Più specificatamente:

BUSTA CHIUSA N. 1 Documentazione amministrativa

La Busta n. 1, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l'integrità, recante la dicitura "*Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio: Documentazione Amministrativa*" e la denominazione o ragione sociale della concorrente .

Nella **Busta n.1** dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- A.** dichiarazione, debitamente timbrata e firmata dal titolare o dal rappresentante legale della impresa concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma, attestante quanto riportato nell'Allegato B – "Schema Dichiarazioni Amministrative";
- B.** a conferma dell'avvenuta contribuzione di cui all'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e s.m.i., a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture: copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, oppure ricevuta in originale del versamento effettuato presso l'ufficio postale o fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Impresa. **Il mancato versamento del contributo alla AVCP è causa di esclusione dalla gara;**

In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui vengano prodotti più documenti ai sensi del DPR 445/2000 è sufficiente presentare una sola fotocopia del documento di identità.

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa Concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica (copia conforme) dell'Atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

La Commissione giudicatrice, in caso di irregolarità formali non compromettenti la "par condicio" fra le imprese concorrenti e nell'interesse della Stazione Appaltante, potrà invitare le imprese concorrenti, a mezzo opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. A tal fine la Stazione Appaltante assegna un termine perentorio entro cui l'impresa concorrente deve fare pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

La documentazione amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

BUSTA CHIUSA N. 2 Offerta Tecnica

La Busta n.2, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l'integrità, deve recare la dicitura "*Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio - Offerta Tecnica*" e la denominazione o ragione sociale della concorrente. All'interno della Busta n. 2 dovrà essere inserita l'Offerta tecnica redatta mediante la compilazione dell'Allegato C "*Schema di Offerta Tecnica*" firmata dal Legale Rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta "1".

Ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, la Commissione giudicatrice potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'Offerta Tecnica.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

BUSTA CHIUSA N. 3 Offerta Economica

La Busta n. 3, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l'integrità, deve recare la dicitura "*Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio - Offerta Economica*" e la denominazione o ragione sociale della concorrente.

La Busta n. 3, dovrà contenere l'offerta economica bollata, timbrata e firmata dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta n. 1, redatta utilizzando l'Allegato D – "Schema Offerta Economica".

Si precisa che:

- il valore dell'offerta (formulata sull'anno) deve essere espressa con un numero massimo di 2 (due) decimali;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte uguali o superiori al Valore posto a **BASE D'ASTA**, riportato al paragrafo 2, della presente Lettere di invito;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Regione;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero).

All'interno della Busta n. 3 dovrà, inoltre, essere inserita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta n.1, in cui siano riportati specificatamente i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a carico dell'impresa.

L'offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Regione Lazio non assumerà alcun obbligo se non alla data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenuti dalle imprese offerenti

per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela da parte della stessa Stazione Appaltante, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

Il concorrente che sarà aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del contratto e, qualora si rifiutasse di stipularlo, gli saranno applicate le sanzioni di legge.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara dovrà essere redatta in lingua italiana.

6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata in base a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e dall'art. 283 del D.P.R. 207/2010, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

<i>CRITERIO</i>	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>OFFERTA TECNICA</i>	30
<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	70
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'aderenza completa alle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico comporta l'attribuzione del punteggio massimo previsto pari a 30 punti.

Nel caso in cui l'offerta tecnica contenga una o più delle condizioni peggiorative, di seguito indicate, rispetto alle specifiche tecniche del Capitolato, la Commissione giudicatrice, per ciascun punto sotto indicato procederà alla riduzione del punteggio, così come riportato nella tabella seguente:

CRITERI	decurtazione
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	
<i>In caso di riduzione da 60 a 30 giorni il termine per il pagamento del premio</i>	0,5 Punti
Art. 1.9 – Durata del contratto	
<i>In caso di riduzione da 120 a 90 giorni periodo di proroga a scadenza</i>	1,5 Punti
Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – lettera a)	
<i>In caso di elevazione della franchigia frontale da € 10.000,00 ad € 15.000,00</i>	7 Punti
<i>In caso di elevazione della franchigia frontale da € 10.000,00 ad € 20.000,00</i>	10,5 Punti
<i>In caso di elevazione della franchigia frontale da € 10.000,00 ad € 25.000,00</i>	14 Punti
Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – lettera b)	
<i>In caso di elevazione della franchigia frontale da € 100.000,00 ad € 150.000,00</i>	7 Punti
<i>In caso di elevazione della franchigia frontale da € 100.000,00 ad € 200.000,00</i>	14 Punti

Si evidenzia che non saranno ammesse varianti peggiorative ulteriori rispetto alle specifiche previsioni sopra riportate

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

In considerazione della tipologia del servizio oggetto di offerta e delle caratteristiche del mercato, la Regione Lazio intende adottare una formula economica che attribuisca punteggi in modo coerente e proporzionale con le offerte ricevute.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà dunque calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = 70 \times \left[1 - \left(\frac{P_o}{P_{base}} \right)^2 \right]$$

laddove deve intendersi:

- per PE il punteggio attribuito all’offerta in esame in base al criterio economico
- per P_{base} l’importo a base d’asta, pari a Euro 1.450.000,00
- per P_o il valore economico dell’offerta in esame, risultante dalla compilazione dell’Offerta Economica.

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data 8 agosto 2014 alle ore 14.00, ovvero nella diversa data che verrà comunicata alle imprese che hanno presentato offerta, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, la Commissione giudicatrice dichiarerà aperta la

seduta pubblica. In caso di variazione, verrà comunicata la nuova data ai concorrenti, anche solo a mezzo fax o e-mail ai recapiti riportati sul plico esterno consegnato dal concorrente. In detta seduta si procederà alla verifica dell'integrità e dei termini di ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'esame del contenuto dei documenti della Busta n. 1

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l'impresa e munito di un documento di riconoscimento.

Al termine della verifica della Busta n. 1, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura delle Buste n. 2 per la sola verifica del contenuto.

Si rammenta, nel merito, che la falsa dichiarazione, oltre a comportare sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d'appalto nonché determinare l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. Successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi sulla base dei parametri riportati al paragrafo 6.

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura della Busta n. 3, contenente le offerte economiche e alla formulazione della aggiudicazione.

Risulterà aggiudicataria l'impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dalla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara, (v) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di *ex aequo* di due o più offerte, si procederà, se possibile seduta stante, come segue:

- a) se i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo sono presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta indicando segretamente una riduzione del prezzo in busta chiusa, che varrà quale nuova e definitiva offerta.

Se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà agli stessi formale miglioria scritta in busta chiusa, nei tempi e con le modalità che verranno indicate, che varrà quale nuova offerta in sostituzione di quella precedente;

b) in caso di nuova parità di prezzo si procederà al sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. Ai sensi dell'art. 86, comma 3 D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di valutare la congruità di quelle offerte che, pur al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2 della citata disposizione, appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiarerà in seduta pubblica l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell'art. 88, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'impresa concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.). A tal riguardo, si ribadisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., la Stazione Appaltante provvederà a comunicare d'ufficio:

- a. l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b. l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- c. la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dall'impresa concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in Busta n. 1. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in Busta n. 1.

8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

A seguito dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i controlli previsti ex lege nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati.

L'aggiudicatario deve, inoltre, produrre entro un termine ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, eventuale documentazione per verificare le autodichiarazioni presentate dallo stesso in sede di gara.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, incamerare la cauzione provvisoria ed assegnare l'aggiudicazione al soggetto secondo classificato.

Il soggetto aggiudicatario verrà, altresì, dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.

La Stazione appaltante procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 24.04.2014, n. 66 relativo al rimborso a favore della Stazione Appaltante delle spese per le pubblicazioni, di cui al comma 7 dell'art. 66 e al comma 5 dell'art. 122 del D. Lgs, n.163/2006, l'Aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione del Contratto, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Regione comunicare all'Aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.

9. CAUZIONE DEFINITIVA

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- intestata a favore della Regione Lazio
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Regione Lazio, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

L'aggiudicatario deve inviare la cauzione definitiva entro 15 gg dalla data di ricevimento dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l'Impresa che intende usufruire di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia medesima, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.

La garanzia copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Regione, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

10. CLAUSOLA BROKER

Per l'effettuazione della presente procedura la Regione Lazio si è avvalsa e si avvale dell'assistenza dell'attuale Broker al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e, conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nel Capitolato Tecnico.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con il Fornitore, verrà remunerata da quest'ultimo con cui verrà stipulato, modificato, e/o prorogato il contratto, nella misura dell'aliquota provvigionale che verrà aggiudicata a seguito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della Regione Lazio e comunque non oltre il 10% (dieci per cento).

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

11. COMUNICAZIONE SINISTRI

Il Fornitore è tenuta a comunicare nei termini previsti dal Capitolato Tecnico al Broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro.

E' tenuta, tra l'altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione dei rischi e dei contratti assicurativi aggiudicati.

12. ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le **eventuali** spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc. inerenti sia al presente appalto, ovvero alla gestione e condotta delle coperture assicurative, sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti.

Sono a carico e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria:

- gli oneri derivanti dalla presente Lettera di invito;
- gli oneri derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione della copertura assicurativa, che venissero attivate dallo stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle

Amministrazioni competenti per materia nessuna esclusa, in relazione alle coperture assicurative da eseguire.

- le spese sostenute dall'Ente per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale di cui al comma 7 dell'articolo 66 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., che saranno quantificate dalla Regione e comunicate all'aggiudicatario. Le suddette spese dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 66 del 2014.

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente Lettera di invito, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed il relativo Regolamento Attuativo DPR 207/2010 s.m.i. le norme del Codice Civile in materia di contratti.

13. STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione, esperiti i controlli di rito, si procederà alla stipula del contratto.

Nell'ambito della sottoscrizione del contratto di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui alla Legge 136/2010 s.m.i. con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente al Capitolato Tecnico.

La Regione si riserva, di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo 11, comma 9, del DLgs.163/2006 s.m.i. e dell'art. 302 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui all'art. 13 dello stesso Decreto.

Il trattamento dei dati, di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è la Regione Lazio nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

15. ALLEGATI

Sono parte integrante della presente Lettera di invito i seguenti allegati:

Allegato A – Capitolato Tecnico

Allegato B – Schema Dichiarazioni Amministrative

Allegato C – Schema di Offerta Tecnica

Allegato D – Scheda Offerta Economica

LA DIRETTRICE

Avv. Elisabetta Longo

Copia



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
RCT/O DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO

Premesso che

L'ASTRAL, Azienda Strade Lazio Spa, è la società della Regione Lazio proposta alla Progettazione, Realizzazione, Manutenzione, Gestione Amministrativa e Vigilanza di parte della Rete Viaria Regionale.

Come indicato nell'allegato prospetto d'offerta la Società offerente dovrà indicare il tasso e conseguentemente il costo assicurativo per i rischi RCT ed RCO in capo alla Regione Lazio e all'ASTRAL.

Si conviene che:

La Società che risulterà aggiudicataria dell'Appalto s'impegna ad emettere – sulla base delle condizioni normative di cui al capitolato di gara – due differenti contratti entrambe a contraenza della Regione Lazio, ma dove risulti assicurata la Regione medesima, nel primo contratto, e l'ASTRAL nel secondo, sulla base delle condizioni economiche offerte e riportate nell'allegato prospetto d'offerta. Si precisa che tali contratti saranno tra loro formalmente separati, rappresentando di fatto due differenti polizze di assicurazione, l'unica eccezione è determinata dal fatto che l'eventuale disdetta inviata dalla Società per una delle due polizze avrà effetto per entrambe. Su entrambe i contratti l'onere del pagamento dei premi è a carico della Regione Lazio.

È data facoltà ad ogni Società e/o Agenzia Regionale di richiedere – previo accordo con la Regione Lazio – alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria di aderire alla convenzione. La Compagnia – una volta acquisiti i dati necessari alla valutazione del rischio – ha la facoltà di accogliere o rigettare la richiesta. In caso di accettazione:

I parametri utilizzati per la quantificazione economica del rischio dovranno essere i medesimi previsti nella scheda d'offerta (retribuzioni o numero dei km strade in gestione).

Il tasso applicato, al parametro di cui al punto a) che precede, per il calcolo del premio non potrà in nessun caso essere superiore ai tassi indicati in sede di offerta.

La Società si impegna ad emettere un contratto separato sulla base delle condizioni previste nel capitolato di gara;

La Società potrà disdire – nei termini previsti dal capitolato – tali contratti e il recesso non sarà automaticamente esteso ai contratti della Regione Lazio e dell'ASTRAL Spa. Viceversa nell'ipotesi in cui la Compagnia decidesse di recedere dai rischi RCTO della Regione Lazio e dell'ASTRAL Spa, l'effetto del recesso s'intenderà operante anche sulle altre polizze emesse sulla base della presente convenzione.

DEFINIZIONI COMUNI:

<p>ANNUALITA' ASSICURATIVA PERIODO ASSICURATIVO</p>	<p>Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione;</p>
<p>ASSICURATO</p>	<p>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: il Contraente, il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all'esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.</p>
<p>ASSICURAZIONE</p>	<p>Il contratto di assicurazione.</p>
<p>ATTIVITA'</p>	<p>Quelle svolte in qualità di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) REGIONE LAZIO: Amministrazione Regionale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. 2) ASTRAL S.p.A: Conduzione e manutenzione di rete viaria compresa nel territorio della Regione Lazio. <p>Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque o comunque svolte.</p>
<p>BROKER</p>	<p>Il broker incaricato della gestione del contratto</p>

CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie la Regione Lazio.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone, compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
DANNO MATERIALE	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
GARANZIE	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione;
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
PRESTATORE LAVORO	<p>DI tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato.</p> <p>Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’ aggiudicazione del presente capitolato</p>
PROSPETTO OFFERTA	DI La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RICHIESTA RISARCIMENTO	DI qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all’Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
RETRIBUZIONE	tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i co.co.co. ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della

	determinazione del premio INAIL;
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
SUBAPPALTATORE	la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza;

La Società

.....

Il Contraente

.....

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ed eventualmente delle Società da esso controllate nello svolgimento della propria attività.

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi

in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di:

1) REGIONE LAZIO: Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche), con i propri dipendenti e/o consulenti incaricati.

2) ASTRAL S.p.A.: Società della Regione Lazio, in relazione allo svolgimento di attività alla Progettazione, Realizzazione, Manutenzione, Gestione Amministrativa e Vigilanza di parte della Rete Viaria Regionale.

Art.1. Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comportamento. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e sme il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.4 – Inserimento in garanzia

Il Contraente ha facoltà di richiedere l'inserimento in garanzia, alle condizioni ed ai massimali previsti, di Società controllate e/o collegate all'Ente di cui si impegna a dichiarare l'importo delle retribuzioni lorde e/o dei dati necessari per il calcolo del premio in sede di regolazione dello stesso.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 1.7 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.9 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

Qualora né ravvisasse la necessità il Contraente, al fine di organizzare una nuova gara, potrà richiedere alla Società, di prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni (centoventi) oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di una nuova gara.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 – Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato.

Art. 1.13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 – Coassicurazioni e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. A fronte di ciò il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.16 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione

effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, quale intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 8% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Si dà atto che nel caso in cui il Contraente dovesse assegnare il servizio di Brokeraggio ad un diverso Broker, la presente clausola verrà automaticamente volturata dalla Società su richiesta dell'Ente, pertanto le provvigioni del premio alla firma saranno di esclusiva competenza del Broker uscente, mentre spetteranno al Broker subentrante le provvigioni relative all'incasso dei premi relativi alle annualità successive.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che

disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito

La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1. 18 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1. 19 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato C al Disciplinare - Schema di offerta economica; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nel citato Allegato.

Art. 1.20 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta convenuto che il premio indicato nell'Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.22 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.23 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

LA SOCIETÀ

.....

IL CONTRAENTE

.....

Art.2. - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da

prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Art. 2.2 – Massimali

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

RCT:

EURO	15.000.000,00 PER SINISTRO
EURO	10.000.000,00 PER PERSONA
EURO	10.000.000,00 PER DANNI A COSE
RCO	
EURO	10.000.000,00 PER SINISTRO
EURO	5.000.000,00 PER PERSONA

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato.

Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro, e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato:

- a) Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell'importo di Euro 10.0000 salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato. Si precisa che il suddetto importo dovrà comunque intendersi anche come minimo per gli scoperti di seguito richiamati.
- b) Per sinistri che causano lesioni gravissime (mortalità) rimarrà a carico dell'Ente l'importo di Euro 100.000,00
- c) Danno biologico (relativo alla sola sezione RCO): franchigia Euro 10.000,00 per sinistro.
- d) Danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino all'importo di Euro 15.000,00

- e) Danni da spargimento di acqua: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno
- f) Danni da randagismo: limite di risarcimento Euro 100.000,00 per sinistro e per anno
- g) Inquinamento accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro _____ con il massimo di Euro 50.000,00 per danneggiato e con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per anno (o minor periodo qualora previsto);
- h) Danni a condutture ed impianti sotterranei: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro _____ e con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- i) Danni da cedimento o franamento del terreno: danni a cose in genere: scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro _____ per danneggiato – danni a fabbricati: scoperto 10% minimo Euro _____ per danneggiato; massimo risarcimento Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- j) Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: scoperto 10% minimo Euro _____ per danneggiato, con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto); Danni da furto: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro/danneggiato con il minimo assoluto di Euro _____ massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- k) Danni alle cose di terzi: scoperto 10% minimo Euro _____ per danneggiato e massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- l) Cose in consegna o custodia: detrazione di uno scoperto del 10% minimo Euro _____ per sinistro/danneggiato, con il limite massimo di Euro 150.000,00 per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- m) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate: detrazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro/danneggiato con il minimo di Euro _____, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto).
- n) Danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 2.500.000,00 per sinistro.

- o) Scavi e reinterri: per i soli danni a cose scoperto del 10% con il minimo di Euro _____ per danneggiato ed il massimo di Euro 50.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto) di Euro 150.000,00.

Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione maggiore

Art. 2.4 - Modalità gestione sinistri in Franchigia

La presente assicurazione è prestata con una franchigia frontale per ogni sinistro pari ad Euro 10.000,00.

Si conviene quanto segue:

1. i sinistri aventi per conseguenza esclusivamente danni materiali, per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo pari o inferiore ad Euro _____ e quelli che, pur in assenza di richiesta di risarcimento, possono essere stimati sulla base della descrizione del danno in importo inferiore ad Euro _____ saranno gestiti direttamente dal Contraente che terrà a proprio carico ogni e qualsivoglia spesa ad essi correlata; tali sinistri non dovranno essere denunciati alla Società.
2. i sinistri aventi per conseguenza esclusivamente danni materiali, per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo superiore ad Euro _____ e quelli che, pur in assenza di richiesta di risarcimento, possano essere stimati sulla base della descrizione del danno in importo superiore ad Euro _____ saranno inoltrati alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento e la Società ne assumerà la gestione provvedendo direttamente alla trattazione.
3. i sinistri aventi per conseguenza la morte o lesioni fisiche, anche unitamente a danni materiali, qualora la richiesta sia indeterminata o di importo superiore alla franchigia frontale, saranno inoltrati direttamente alla Società entro 30 giorni dal ricevimento e la Società ne assumerà la gestione provvedendo direttamente alla trattazione.
4. qualora nel corso dell'istruzione o della trattazione di un sinistro da parte della Società si pervenga ad una quantificazione o ad una definizione per un importo inferiore alla

franchigia, la stessa rimarrà comunque a carico della Società che provvederà alla definizione ed al successivo recupero della franchigia.

Si conviene infine tra le parti che ogni trimestre la Società provvederà ad inviare all'Ente l'elenco delle franchigie da recuperare e l'Ente provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 2.5– Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO.

Art. 2.6- Rischi inclusi nell'assicurazione

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

2. Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione

alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- (i) per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- (ii) per i danni cagionati con l'uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

3) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

4) Danni a veicoli

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente, fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

5) RC attività varie

L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- dalla conduzione/gestione di scuole e simili attività (si precisa che sono considerati terzi anche i Dipendenti di tali Enti);
- quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto;
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

- da proprietà di cani da guardia e non;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale.
- i rischi inerenti la somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.
- la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione o uso, a qualsiasi titolo o destinazione della rete viaria regionale, di fabbricati e loro attinenze e pertinenze compresi antenne, insegne, cartelli, striscioni, spazi adiacenti, recinzioni, cancelli anche automatici, parcheggi, aree di sosta veicoli ed inoltre da: giardini, terreni, parchi, paracamenti, alberi ad alto fusto, piante etc. e degli eventuali impianti ed attrezzature inclusa l'ordinaria e straordinaria manutenzione a qualunque uso destinati. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.
- i rischi relativa alle attività previste di Riserve e Parchi Naturali Regionali, Monumenti Regionali e Aree Marine Protette, gestiti direttamente da dipendenti della Regione Lazio, come previsto da art. 2 comma 162 della Legge Regionale 9/2010.
- i danni arrecati dalla fauna selvatica a persone, animali o cose.

6) Carrelli e macchinari

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su aree in genere, ferma restando l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche.

7) Inquinamento accidentale

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e

derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, depositi o comunque fuoriuscite.

8) Installazione, collaudo e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

10) Danni a condutture ed impianti sotterranei

Danni da cedimento o franamento del terreno

Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni:

- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

11) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

12) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori.

La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate

13) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

14) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato all'art. 2.2 "Massimali" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- b) per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- d) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto
- e) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)
- f) i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici
- g) per l'asbestosi e la silicosi

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

15) Norme per la sicurezza sul lavoro

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

16) Responsabilità Civile Personale

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

17) Danni da Incendio:

l'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza "Incendio" del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).

18) Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori:

la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purchè non di proprietà od in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

19) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificchino durante il periodo di efficacia del contratto.

Art. 2.7- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

- a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione" punto 11);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto

- trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione" punto 7);
- f) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale.
 - g) derivanti da pratica medica

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:

- h) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione";
- j) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- l) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;

Art. 2.8- Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA e Canada

Art. 2.9 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori del Contraente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge

Art. 2.10 – Clausola di secondo rischio

La polizza opera in secondo rischio rispetto ad eventuali assicurazioni stipulate per i medesimi rischi:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse nella presente polizza, saranno operanti per qual rischio i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima;
- se il rischio fosse garantito e, quindi, liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la polizza risarcirà l'assicurato per la sola parte eccedente detta indennità ed alle condizioni tutte in essa previste.

Art. 2.11 – Ulteriori precisazioni

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- Le persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- Convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile
- Lavoro interinale
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale
- Tale elenco a carattere esemplificativo e non esaustivo

Si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori
- per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Copia

Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia per sinistro	Scoperto	Minimo/Massimo
Qualsiasi danno		€ _____		
Lesioni gravissime		€ 100.000,00		

Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio

(Mortali)				
Danno biologico	Massimale RCO	€ 10.000,00		
Danni a veicoli (Art. 2.6 – punto 4)		€ 10.000,00 per ciascun veicolo		
Danni da spargimento acqua	€ 500.000,00 per sinistro/anno	(franchigia prevista per qualsiasi danno)		
Randagismo	€ 100.000,00 per sinistro/anno	(franchigia prevista per qualsiasi danno)		
Danni da inquinamento accidentale (Art. 2.6 – punto 7)	€ 500.000,00 per sinistro € 1.000.000,00 per anno		10%	Minimo _____ Massimo € 20.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 2.6 – punto 10)	€ 1.000.000,00 per anno e per sinistro		10%	Minimo _____
Danni a cose da cedimento o frammento del terreno (Art. 2.6 – punto 10)	€ 1.000.000,00 per anno e per sinistro		10%	Minimo _____ per danni a cose (per danneggiato) € 10.000,00 per danni a fabbricati (per danneggiato)
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività (Art. 2.6 – punto 10)	€ 1.000.000,00 per anno e per sinistro		10%	Minimo _____
Danni da furto	€ 50.000,00		10%	Minimo

(Art. 2.6 – punto 11)	per sinistro			_____
Danni alle cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 2.6 – punto 12)	€ 500.000,00 per anno/sinistro		10%	Minimo _____
Cose in consegna e custodia (Art. 2.6 – punto 13)	€ 20.000,00 per sinistro € 100.000,00 Per anno		10%	Minimo _____
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 2.6 – punto 19)	€ 50.000,00 per anno/sinistro		10%	Minimo _____
Danni da Incendio (Art. 2.6 – punto 22)	€ 2.500.000 per anno/sinistro	(franchigia prevista per qualsiasi danno)		
Scavi e reinterri (Art. 2.6 – punto 24)	€ 150.000,00 per anno/sinistro		10%	Minimo _____

Art.3. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 10 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art.4. DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 – Buona fede;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 - Clausola Broker.

Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 2.4 – Modalità gestione sinistri in franchigia

LA SOCIETÀ

.....

IL CONTRAENTE

.....

ALLEGATI



**REGIONE
LAZIO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO B
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Copia

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (seguito denominata “**Impresa**”)

DICHIARA

- di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nella Lettera di invito e in tutti gli Allegati,
- che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- di essere in possesso della autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto *ovvero* di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto, per il tramite di una propria sede secondaria, oppure di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto;
- che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che, in caso di aggiudicazione, si impegna a trasmettere tutti i documenti richiesti dalla Stazione appaltante per la stipula del contratto, in particolare la cauzione definitiva;
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in:

(Città e CAP) _____ Via _____, n. ____, tel. _____, fax _____; e-mail _____; casella di posta elettronica certificata _____¹; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) _____;

- che questa Impresa ha versato il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;
- di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta.

Data _____

Timbro e Firma²

¹ Laddove presente.

² La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.



REGIONE

LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIAA PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA RCT/O DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO C

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA

- Con riferimento ai seguenti elementi del Capitolato Tecnico:

Elemento A	Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: <i>“Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento”.</i>
-------------------	--

SI

Il Concorrente accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico

NO

Il Concorrente non accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico e riduce da 60 a 30 giorni il termine per il pagamento del premio

Elemento B	Art. 1.9 – Durata del contratto: <i>“Qualora né ravvisasse la necessità il Contraente, al fine di organizzare una nuova gara, potrà richiedere alla Società, di prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni (centoventi) oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di una nuova gara.”</i>
-------------------	---

SI

Il Concorrente accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico

NO

Il Concorrente non accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico e riduce da 120 a 90 giorni il periodo di proroga a scadenza

Elemento C

Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – lettera a)

“Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell’importo di Euro 10.000,00 salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato. Si precisa che il suddetto importo dovrà comunque intendersi anche come minimo per gli scoperti di seguito richiamati.”

SI

Il Concorrente accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico

NO

Il Concorrente non accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico e eleva la franchigia frontale da € 10.000,00 ad € 15.000,00

ovvero

NO

Il Concorrente non accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico e eleva la franchigia frontale da € 10.000,00 ad € 20.000,00

ovvero

NO

Il Concorrente non accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico e eleva la franchigia frontale da € 10.000,00 ad € 25.000,00

Elemento D

Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – lettera b)

“Per sinistri che causano lesioni gravissime (mortalità) rimarrà a carico dell’Ente l’importo di Euro 100.000,00”.

Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio

SI

Il Concorrente accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico

NO

Il Concorrente non accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico e eleva la franchigia frontale da € 100.000,00 ad € 150.000,00

ovvero

NO

Il Concorrente non accetta quanto riportato nel Capitolato Tecnico e eleva la franchigia frontale da € 100.000,00 ad € 200.000,00

Data _____

Firma



**REGIONE
LAZIO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA RCT/O DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO D
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

OFFRE

la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito

ELEMENTI

CONTRAENTE/ASSICURATO	Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma C.F./P.I. 80143490581
------------------------------	---

DURATA CONTRATTUALE	Anni 3 Dalle ore 24.00 del 14/09/2014 Alle ore 24.00 del 14/09/2017
----------------------------	---

FRAZIONAMENTO	Annuale
----------------------	---------

RISCHIO ASSICURATO	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)• Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
---------------------------	--

SOMME ASSICURATE RCT	<ul style="list-style-type: none">• Euro 20.000.000,00 per sinistro• Euro 10.000.000,00 per persona• Euro 10.000.000,00 per danni a cose
-----------------------------	--

SOMME ASSICURATE RCO	<ul style="list-style-type: none">• Euro 10.000.000,00 per sinistro• Euro 5.000.000,00 per persona
-----------------------------	---

PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL RISCHIO

- Euro 177.000.000,00 – Regione Lazio
- Euro 7.300.000,00 – Astral Spa

Totale Retribuzioni Annuе Lorde € 184.300.000,00

- Km 300 – Regione Lazio
- Km 1.422 – Astral Spa

Totale Km strade in gestione Km 1.722

OFFERTA ECONOMICA

TASSO LORDO

.....‰

(da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate)

Premio lordo annuo anticipato

EURO

(cifre)

**BASE PER L'AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO**

EURO

(lettere)

Data _____

Timbro e Firma¹

¹ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.